

Sommario

<i>Presentazione</i>	Pag. 3
VITA ASSOCIATIVA	“ 7
<i>Il Consiglio Direttivo AGIDAE (2004 – 2008)</i>	“ 7
ATTIVITÀ SINDACALE	“ 8
<i>Verbale Commissione Paritetica Nazionale AGIDAE/Ist. Socio-Assistenziali 3/11/2004</i>	“ 8
<i>Corrispondenza sindacale</i>	“ 11
<i>Decollerà il lavoro a chiamata? (Avv. A. Montemarano)</i>	“ 12
<i>Il contratto di apprendistato (Sr. M. Ippolito)</i>	“ 17
<i>Diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutela della riservatezza (Avv. A. Montemarano)</i>	“ 19
SCAFFALE	“ 21
<i>Compendio della dottrina sociale della Chiesa</i>	“ 21
OSSERVATORIO	“ 31
<i>Interessi, banche sconfitte (B. Ardù in “La Repubblica”)</i>	“ 31
<i>Valutazione degli alunni e certificazione delle competenze</i>	“ 32
<i>La privacy a scuola: molte falsità</i>	“ 38
<i>Anno scolastico 2005-2006 – Iscrizioni: pronte le istruzioni</i>	“ 40
NOTIZIE VARIE	“ 47
<i>1. Quote associative 2005</i>	“ 47
<i>2. T.F.R.</i>	“ 47
CONSULENZA AGIDAE	“ 48

***Documenti* AGIDAE**

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

ANNO XVIII - NN. 11 -12
NOVEMBRE-DICEMBRE 2004

DIRETTORE RESPONSABILE
Fr. Secondino Scaglione

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. Bar, E.
Brambilla, M. A. Vai, B. Amici, F.
Chemel, D. Gallo, C. Marangio, P.
Moreno, M. Ippolito, D. Zordan,
A. Rizzuto, A. Perillo, E. Minuscoli,
T. Moiraghi, G. Spada, F. Aiello,
A. Della Valle, A. Bertone**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Poste
Italiane SpA - Spedizione in abbona-
mento postale. D.L. 353/2003 (convertito
in L. 27/02/2004, n. 46), art. 1, comma 2
DCB - Roma.*

Gratis ai soci

Stampa: C.S.C. S.r.l.
V. Gian Galeazzo Arrivabene 38
00159 - ROMA

AGIDAE

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Emanuela BRAMBILLA	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Segretaria</i>

00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 - 8543837
800 - 991469/800 - 991473
fax: 06/8412310/800 - 991472
c.c.p. 39600002
E-mail: agidae@agidae.it
Internet: www.agidae.it



Poco prima di Natale, con una lettera subdolamente natalizia, il Comune di Genova ha ingiunto, **per la prima volta**, agli Istituti religiosi della città l'assoggettamento all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per tutte le strutture adibite ad attività educative e sociali. Il tutto con decorrenza 1999 e con un'aliquota tra le più alte. Non era mai capitato. Infatti, la **legge istitutiva dell'ICI**, il DLgs n. 504/1992, all'art. 7, comma i), prevedeva, e **ancora oggi prevede**: "sono esenti dall'imposta...gli immobili utilizzati da enti ecclesiastici destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive". **Nessuna modifica è mai stata introdotta dal Legislatore**. La prassi amministrativa dimostra, inequivocabilmente, come la legge sia stata unanimemente e costantemente interpretata nel senso più pieno e autentico, in omaggio anche al significato sociale che tali attività hanno sempre avuto nella storia delle Congregazioni religiose e degli Enti ecclesiastici più in generale, Enti che, per definizione, sono **non commerciali**, quindi non possono avere o dividere utili, anche quando, come avviene nell'attuale complessa organizzazione sociale, sono costretti, per legge, a gestire tali attività attraverso una strutturazione di tipo aziendale e il rispetto di tutte le norme previste per le specifiche attività: lavoro, scuola, sanità, sicurezza, privacy, ecc.

Per oltre dieci anni non vi erano stati segnali in controtendenza. Nella primavera di quest'anno, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 04573/2004 (Relatore il dott. Stefano MONACI), ha letteralmente travolto la precedente interpretazione e, pur non mettendo in discussione il fatto che:

- gli Enti ecclesiastici non perdono mai la qualifica di enti non commerciali a prescindere dalle attività svolte,

- che la natura di attività commerciale non sia automaticamente correlata a finalità di lucro,

ha stabilito che "quello che rileva è soltanto **lo svolgimento, all'interno degli immobili** da sottoporre a tassazione, **di attività commerciali**, indipendentemente dalla loro entità sia in valori assoluti che in termini relativi". Per il Giudicante lo svolgimento di un'attività, diversa da quella di religione e di culto, a fronte del pagamento di una retta, costituisce un'attività commerciale e come tale non meritevole di esenzione ICI. Detto diversamente, per la Cassazione, se gli Enti ecclesiastici svolgessero le suddette attività in modo del tutto gratuito potrebbero, forse, aver diritto all'esenzione dall'imposta. Sarebbe, tuttavia, interessante chiedere ai Supremi Giudici con quali risorse si potrebbero e dovrebbero gestire le attività in questione!

Con tali presupposti si entra in ragionamenti non più di tipo giuridico, ma essenzialmente di carattere politico-normativo, laddove non è il Giudice, chiunque esso sia, ma il Legislatore a dover stabilire i criteri della tassazione. Nel nostro caso si sono confusi i ruoli.

Le conseguenze potrebbero essere devastanti non solo sul piano economico e su quello della sopravvivenza stessa degli Enti interessati, ma anche su quello dell'opportunità di gestire le attività predette attraverso lo strumento tecnico dell'Ente-concordatario. Se non dovessero mutare le cose, ci si dovrà seriamente domandare quale vantaggio gli Istituti ricevono, ormai, dalla loro attuale configurazione giuridica, dal momento che, per le attività diverse da quelle di religione e di culto [art. 16 lett. B) della L. 222/1985: scuola, sanità, assistenza, accoglienza, ecc.] nessun tipo di beneficio viene loro riconosciuto, ma soltanto oneri di ogni genere e specie. Commentando, con molta lucidità, la sentenza della Cassazione, l'Avv. Edoardo Boitani rileva che, paradossalmente, il Giudice, mentre nega l'esenzione ICI agli Enti ecclesiastici per le attività svolte a fronte di erogazioni economiche, riconoscerebbe la medesima esenzione per gli enti non commerciali laici (non ecclesiastici) che svolgessero le stesse attività dietro corrispettivo! [cfr. E. BOITANI, Note in tema di esenzione ICI per gli Istituti religiosi, in Documenti Agidae (2004) n. 6-7, p. 14].

Subito dopo la pubblicazione della sentenza della Cassazione, l'AGIDAE si è immediatamente interessata del problema ICI nello scorso mese di aprile [cfr. Documenti Agidae (2004) n. 3, pp. 4-5, 42-52; Documenti Agidae (2004) n. 6-7, pp. 11-14], organizzando anche un apposito Convegno di studio al quale parteciparono esperti e rappresentanti delle istituzioni pubbliche interessate. Il Convegno servì a smascherare in maniera inequivocabile gli intendimenti della pubblica amministrazione: con il nuovo sistema di decentramento amministrativo e la riduzione dei conferimenti economici dello Stato ai Comuni, il problema dell'autonomia finanziaria degli enti locali era diventato attuale e drammatico. Di conseguenza, ogni strada per il reperimento dei mezzi economici doveva essere tentata.

La sentenza della Suprema Corte, immediatamente ed entusiasticamente ospitata nel sito internet del Ministero delle Finanze, apparve per i Comuni un eloquente messaggio: si era aperto, ormai, un varco attraverso il quale poter attingere risorse economiche.

*Non sono mancati concreti tentativi di arginare preventivamente gli effetti devastanti annunciati dalla citata sentenza, sollecitando Governo e Parlamento ad intervenire con una interpretazione autentica della legge. Sono stati informati i Superiori Maggiori ed interessate le Autorità Ecclesiastiche. I risultati, ad oggi, non appaiono entusiasmanti. Il Comune di Genova, tra i primi, ha iniziato l'opera di rastrellamento, ricorrendo non soltanto allo strumento dell'accertamento, ma addirittura prefigurando la richiesta dell'imposta degli **ultimi cinque anni** (periodo di prescrizione), con le sanzioni e le maggiorazioni previste dalla legge.*

La reazione degli Istituti è stata fortissima. Gli organi di stampa hanno ospitato i relativi servizi con titoli più che significativi: "ICI, è una guerra di re-

ligione”; “Caso ICI, bufera su Tursi”; “Scuole cattoliche sulle barricate: siamo pronti a lasciare la città”, “E dalla Regione scrivono subito al Ministro”, “Coro di proteste contro le cartelle agli Enti religiosi”, ecc.; manifesti murali altrettanto eloquenti: “*Grazie al Sindaco e all’Assessore l’Istituto..... sarà costretto a vendere*”. Superfluo proseguire.

Per chi conosceva bene la questione, i provvedimenti dei Comuni erano ... nell’aria. Sarà così anche nell’immediato futuro, se il Parlamento o il Governo non interverranno. Ma questo potrebbe essere il problema: lo faranno? Dietro quali spinte? Quale forza “politica” hanno, oggi, i nostri Enti per trovare ascolto presso le sedi opportune? Il nostro “mondo” è in grado di esprimere una unità di intenti, in grado di trovare ascolto in sede politica? Sono interrogativi, forse, da non trascurare.

*Nel frattempo, senza dare ascolto alle promesse di tipo politico, **OCCORRE CONTRASTARE A LIVELLO GIUDIZIARIO**, gli accertamenti dei Comuni, attivandosi celermente nei 60 gg. concessi dalla legge per i ricorsi e sperando che i Giudici non la pensino come la Cassazione. La mancata presentazione dei ricorsi comporterebbe l’automatica applicazione dell’imposta, causando danni irreparabili. I responsabili giuridici degli Enti, pertanto, dovranno assumere le necessarie iniziative.*

***L’AGIDAE ha già predisposto e presentato i primi ricorsi.** Alcuni procedimenti sono in corso; il primo si è **già concluso e con esito favorevole.** Riportiamo, seppure parzialmente, le motivazioni della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo – Sezione IV – n. 211, del 4 dicembre 2004:*

“Nel merito il ricorso è fondato poiché l’attività didattica svolta dalla Provincia d’Italia deinon può configurarsi come attività commerciale, come invece sostenuto dal Comune di Viterbo. Va peraltro considerato che, ai sensi dell’art. 111 bis del Tuir, gli enti ecclesiastici non perdono mai la qualifica di enti non commerciali, anche se alcune delle attività da loro svolte siano considerate genericamente commerciali nell’ordinamento fiscale. L’Ente predetto è un Ente ecclesiastico non commerciale, senza scopo di lucro, riconosciuto giuridicamente, che svolge attività scolastica tesa istituzionalmente alla missione religiosa dell’istruzione della gioventù secondo i valori cristiani. Pertanto l’Ente possiede i requisiti previsti dall’art. 7, c. 1, lett. i) del Dlgs 504/92 per l’esenzione ICI. Innanzitutto l’immobile è utilizzato direttamente da un soggetto tra quelli previsti dall’art. 87, c. 1, lett. c) del Tuir, il quale dispone che sono soggetti d’imposta sul reddito delle persone giuridiche...gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Inoltre l’immobile è destinato esclusivamente allo svolgimento di attività...didattiche, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, che sono quelle di religione indirizzate all’educazione cristiana. Non essendovi in seno all’Ente scopo di profitto, l’attività scolastica svolta non può considerarsi di carattere imprenditoriale, tanto che l’Ente stesso è iscritto al REA e non al Registro delle Imprese. In merito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4645/2004 citata dal Comune di Viterbo, è opportuno far presente, come rilevato dalla parte ricorrente, che la stessa Corte ha rico-

nosciuto il diritto all'esenzione per le attività didattiche. Infatti, nel fare riferimento alla lett. b) dell'art. 16 della L. 222/85, nelle motivazioni della sentenza si legge testualmente che: 'Questo secondo ambito, non propriamente religioso o strettamente connesso a quello religioso, delle possibili attività degli enti ecclesiastici, non è richiamato dall'art. 7 della legge ICI. Questo non esclude necessariamente che possono godere anch'esse del medesimo regime di favore; molte di esse (quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura) rientrano già – in via diretta e non tramite il richiamo alla legge sugli enti ecclesiastici – nella previsione della lettera i)'".

*La Commissione ha accolto sostanzialmente le tesi dell'Istituto, espone nella dettagliata memoria illustrativa elaborata dal dott. Paolo Saraceno, nella quale si è sottolineata la contraddizione in cui è incorsa la Suprema Corte laddove, mentre da un lato riconosce il diritto all'esenzione dall'imposta ICI per le attività didattiche svolte dagli enti non commerciali, dall'altro la nega sul presupposto che tali attività vengono svolte in forme commerciali solo perché erogate dietro pagamento di una retta, a nulla rilevando, per il Giudice, sia l'intrinseca connotazione religiosa dell'attività, senza la quale la stessa Congregazione non avrebbe ragion d'essere, sia la insopprimibile natura di ente non commerciale senza fini di lucro dell'Istituto. Opportunamente è stato eccepito che il Legislatore non ha in alcun modo fatto riferimento **alla natura non commerciale dell'attività** e, pur sapendo che "molte delle attività indicate possono essere svolte solo con modalità ritenute <commerciali> dal nostro ordinamento fiscale, ha inteso comunque riconoscere un trattamento agevolato ad attività che, in quanto svolte da soggetti senza scopo di lucro, assumono una particolare rilevanza sociale e come tali meritevoli di tutela/.../ L'equazione svolta dal Comune, secondo la quale l'Ente ... deve essere considerato un'organizzazione imprenditoriale, non solo è del tutto errata sotto il profilo giuridico, ma è smentita dall'opera di apostolato svolta dalla Congregazione ben prima della disciplina del nostro ordinamento."*

*Non inutile ricordare che anche la CTP di Modena, in un accertamento analogo, ha recentemente sentenziato **a favore dell'Istituto**, l'esenzione dall'ICI, argomentando, ulteriormente, che l'attività didattica "ben potrebbe rientrare nell'elenco delle esenzioni ICI...posto che il tipo di educazione impartita non possa certo non definirsi **cristiana** e rientrare quindi nella previsione normativa detentiva ex art. 7, lett. I)".*

E' sommamente utile che le ragioni giuridiche presentate all'autorità giudiziaria siano coerenti e condivise, in modo che tutto il nostro mondo possa parlare un solo linguaggio.

L'anno nuovo poteva riservarci qualcosa di meglio. Tuttavia, davanti alle immani tragedie di questi giorni nel continente asiatico, anche le nostre grandi preoccupazioni diventano piccole. Che il Signore ci indichi la strada. Come sempre.

P. Francesco Ciccimarra

VITA ASSOCIATIVA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO AGIDAE

(2004 – 2008)

Consiglio Direttivo	Presidenza	P. Francesco CICCIMARRA	(Roma)
		M. Maria BAR	(Brescia)
		Sr. Emanuela BRAMBILLA	(Milano)
		Fr. Barnaba AMICI	(Roma)
		Sr. Maria Annunciata VAI	(Milano)
		Sr. Franca CHEMEL	(Milano)
		Sr. Maria IPPOLITO	(Roma)
		Sr. Daniela GALLO	(La Spezia)
		Sr. Donatella ZORDAN	(Roma)
		Sr. Albina BERTONE	(Grugliasco -Torino)
		P. Pierino MORENO	(Rapallo - Genova)
		Sr. Anna RIZZUTO	(Bari)
		Sr. Teresita MOIRAGHI	(Verona)
		P. Adriano DELLA VALLE	(Milano Marittima – Ravenna)
		Claudio MARANGIO	(Torino)
		Sr. Angela PERILLO	(Napoli)
		Don Enrico MINUSCOLI	(Bergamo)
		Sr. Franca AIELLO	(Salerno)
		Sr. Giovanna SPADA	(Catania)



ATTIVITA' SINDACALE

ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI

VERBALE COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE DEL 3/11/2004

Il giorno 3 novembre 2004, alle ore 15.30, a Roma, in Sede AGIDAE, in Via V. Bellini 10, si è riunita la Commissione Paritetica Nazionale Istituzioni Socio - Assistenziali, così rappresentata:

- per l'AGIDAE: P. Francesco Ciccimarra, M. Maria Bar, Sr. Emanuela Brambilla, Fr. Barnaba Amici, Sr. Maria Annunciata Vai;
- per la F.P. CGIL: Dario Canali;
- per la FISASCAT – CISL: Giovanni Pirulli;
- per la UILTuCS UIL: Anna Fulciniti.

A seguito delle richieste pervenute da più strutture in merito all'inquadramento dell'O.S.S., la Commissione Paritetica Nazionale si è riunita ed ha deliberato quanto segue:

l'O.S.S. da inquadrare nella categoria C2 è l'operatore in possesso dello specifico titolo che svolga le attività ed abbia le competenze previste negli allegati A e B dell'Accordo 22 febbraio 2001 Conferenza Stato Regioni con il quale è stata individuata la figura e il profilo professionale dell'Operatore Socio-Sanitario.

Le parti convengono di pubblicare, nel prossimo numero di "Documenti AGIDAE", gli allegati citati (cfr. pagina seguente).

AGIDAE

F.P. CGIL

FISASCAT-CISL

UILTuCS UIL

DALL'ACCORDO CONFERENZA STATO REGIONI 22/02/2001

ALLEGATO A

ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ PREVISTE PER L'OPERATORE SOCIO-SANITARIO

Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero:

- assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata nelle attività quotidiane e di igiene personale;
- realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
- collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psichiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
- realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
- coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
- aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
- cura la pulizia e l'igiene ambientale.

Intervento igienico sanitario e di carattere sociale:

- osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente;
- collabora alla programmazione degli interventi assistenziali;
- valuta per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
- collabora all'attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
- riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
- mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale.

Supporto gestionale, organizzativo e formativo:

- utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
- collabora alla verifica della qualità del servizio;
- concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ad alla loro valutazione;
- collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento.

ALLEGATO B

COMPETENZE DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO. COMPETENZE TECNICHE

In base alle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure professionali, sa attuare i piani di lavoro.

E' in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli, ecc.).

E' in grado di collaborare con l'utente e la sua famiglia:

- nel governo della casa e dell'ambiente di vita, nell'igiene e cambio di biancheria;
- nella preparazione e/o aiuto all'assunzione dei pasti;
- quando necessario, e a domicilio per l'effettuazione degli acquisti;
- nella sanificazione e sanitizzazione ambientale.

E' in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredo e attrezzature, nonché la conservazione degli stessi ed il riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti.

Sa curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione dei materiali da sterilizzare.

Sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, secondo protocolli stabiliti.

Sa svolgere attività finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nelle deambulazioni, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature all'apprendimento e mantenimento di posture corrette.

In sostituzione e appoggio dei familiari e su indicazione del personale preposto è in grado di:

- aiutare per la corretta assunzione di farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
- aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
- osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione, ecc.);
- attuare interventi di primo soccorso;
- effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse;
- controllare e assistere la somministrazione delle diete;
- aiutare nelle attività di animazione che favoriscono la socializzazione, il recupero ed il mantenimento di capacità cognitive e manuali;
- collaborare ad educare al movimento e favorire movimenti di mobilitazione semplici su singoli e gruppi;
- provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella-carrozzina;
- collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento;
- utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio;
- svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche;
- accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi.



Un senso di rammarico per l'abbandono del campo sindacale del Prof. Vincenzo Strazzullo, da moltissimi anni Capo Delegazione della CISL Scuola nella contrattazione nazionale AGIDAE.

Un grazie riconoscente per l'alto valore professionale dimostrato, nel rispetto dei ruoli e soprattutto nell'indiscussa capacità di mediazione sindacale, arte difficilissima per chi deve contemperare gli interessi dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro, entrambi portatori di valori e di interessi fondati e contrapposti.

Auspichiamo che l'esperienza maturata dal Prof. Strazzullo nella contrattazione nazionale del settore scuola e della formazione professionale possa ancora risultare preziosa ed efficace, dentro e fuori la CISL Scuola, anche nella nuova stagione del pensionamento.

P. Francesco Ciccimarra



SEGRETERIA NAZIONALE

P. Franco Ciccimarra
Presidente AGIDAE

Lasciando per motivi d'età il mio impegno sindacale, sento la necessità di comunicarLe la stima e il rispetto che ho sempre avuto per Lei e che ha sempre caratterizzato i nostri rapporti.

Insieme, nel rispetto dei ruoli, abbiamo lavorato per potenziare e qualificare il settore non statale e per individuare argomentazioni e azioni finalizzate ad assicurare a tutti i lavoratori occupazione e maggiore qualità nel lavoro.

Il numero dei contratti firmati da noi, le decine di positive soluzioni da noi individuate per l'applicazione degli articoli contrattuali e delle nuove normative inerenti il rapporto di lavoro, mi fanno sperare che continuerà con la CISL quel rapporto costruttivo che ha caratterizzato gli anni precedenti.

Un saluto particolare va anche a quanti dell'AGIDAE conosco e che con Lei hanno partecipato alla vita dell'Associazione.

Vincenzo Strazzullo

DECOLLERA' IL LAVORO A CHIAMATA?

Armando Montemarano

Con la firma del decreto, apposta il 22 ottobre 2004 dal Ministro del lavoro, si completa la regolamentazione del lavoro intermittente, o «a chiamata», il nuovo tipo di contratto introdotto dalla riforma Biagi, che in futuro potrà essere esteso, anche oltre i limiti fin qui apposti, dalla contrattazione collettiva.

Cos'è il lavoro intermittente

Secondo la definizione che ne danno gli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il contratto di lavoro intermittente è il contratto, a tempo indeterminato o a termine, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente.

È, in buona sostanza, quel contratto di lavoro in forza del quale il datore di lavoro è libero se far lavorare o no il dipendente, che viene retribuito soltanto nei periodi in cui è chiamato a prestare effettivamente il servizio.

Il legislatore ha posto, tuttavia, due limiti alla stipulabilità di questo contratto, uno oggettivo e l'altro soggettivo.

Il limite oggettivo

Il limite oggettivo consiste nel fatto che non sempre è possibile assumere un lavoratore «a chiamata», ma soltanto per soddisfare quelle esigenze individuate dai contratti collettivi. I contratti ancora non individuano le ragioni giustificatrici del lavoro intermittente, ma ora è stato adottato un decreto ministeriale che, in via provvisoriamente sostitutiva della contrattazione collettiva, procede all'individua-

zione in via transitoria.

L'art. 34, comma 2, prevede inoltre una deroga che, già da subito, consente il ricorso a questo tipo di contratto: in via sperimentale, infatti, il contratto di lavoro intermittente può sempre essere concluso per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età, ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento.

A questa deroga «soggettiva» se ne aggiunge, in modo inequivoco a seguito della pubblicazione del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, una «oggettiva»: il contratto di lavoro intermittente può, infatti, essere sempre concluso per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali.

Il limite soggettivo

Il limite soggettivo è rappresentato dai datori di lavoro che sono esclusi dalla possibilità di effettuare assunzioni «a chiamata»: coloro che intendano sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; chi non abbia effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa in tema di sicurezza del lavoro dettata dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; chi intenda assumere lavoratori intermittenti presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente.

Il decreto ministeriale firmato il 22 ottobre 2004 estende la platea dei candidati all'occupazione a chiamata (come detto, in via transitoria e in attesa delle regolamentazioni collettive) a chi svolge le mansioni individuate nella tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, la quale contiene l'elenco delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, cui non è applicabile la limitazione dell'orario di lavoro.

Già oggi si può assumere «a chiamata»

Gli enti ecclesiastici, dunque, possono fin da ora assumere con rapporti di lavoro intermittente:

- 1) gli infraventicinquenni e gli ultraquarantacinquenni disoccupati, qualunque sia la mansione da svolgere;
- 2) i lavoratori da adibire al lavoro il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, qualunque sia la mansione da svolgere;
- 3) i lavoratori da adibire ad una delle mansioni indicate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923; quelle, tra esse, che maggiormente possono interessare le

attività degli enti ecclesiastici sono:

- custodi;
- guardiani, diurni e notturni;
- portinai;
- uscieri e inservienti;
- camerieri, personale di servizio e di cucina negli esercizi pubblici;
- magazzinieri, dispensieri ed aiuti;
- personale addetto ai trasporti di persone e di merci;
- personale addetto ai lavori di carico e scarico;
- addetti ai centralini telefonici;
- personale degli ospedali, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati;
- personale addetto agli stabilimenti di bagni;
- operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose.

L'indennità di disponibilità

Nei tempi in cui non è chiamato a prestare servizio, il lavoratore intermittente può restare vincolato, negli spazi temporali che devono essere indicati nel contratto, a rispondere alla chiamata; ad essere, cioè, disponibile. In tale ipotesi, nell'arco temporale di disponibilità, in cui non sia intervenuta la chiamata, il dipendente ha diritto a percepire una «indennità di disponibilità», mensile e divisibile in quote orarie, esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo, fissata nel 20% della retribuzione contrattuale; per i periodi di effettivo servizio, invece, gli è dovuta la normale retribuzione contrattuale. Sull'indennità di disponibilità i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.

L'indennità di disponibilità, tuttavia, non è dovuta se il lavoratore non è obbligato a rispondere alla chiamata.

E le esigenze degli enti ecclesiastici, in genere, possono essere soddisfatte anche senza imporre al dipendente l'obbligo della disponibilità. Si pensi, ad esempio, ai supplenti, al personale d'emergenza nella cura alle persone, agli addetti ai servizi nelle case per ferie o esercizi spirituali, che già oggi vengono interpellati e assunti solo se liberi da impegni.

Gli elementi del contratto

Il contratto di lavoro intermittente deve essere necessariamente stipulato, ai fini

della prova, per iscritto e deve contenere i seguenti elementi:

1. indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
2. luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
3. trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, se prevista;
4. indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
5. tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dell'eventuale indennità di disponibilità;
6. eventuali misure di sicurezza specifiche, necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale le *Rsu* o le *Rsi*, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.

Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico, ai fini dell'applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

Ipotesi di ricorso al «lavoro a chiamata»

In quali ipotesi può rivelarsi utile il ricorso al lavoro intermittente?

Soprattutto come alternativa all'assunzione a tempo determinato, che comporta una serie di vincoli, quali il disbrigo di pratiche onerose per rapporti anche di pochi giorni, l'impossibilità di riassumere a breve distanza di tempo la stessa persona e, comunque, la sussistenza di precise ragioni giustificatrici e l'onere di indicarle nel contratto.

Ma anche come riconduzione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa non giustificati da un «progetto» nell'alveo del lavoro subordinato, ogni volta che la collaborazione non debba necessariamente esplicarsi a tempo pieno e presenti, insieme ai caratteri della continuità, anche quelli della relativa imprevedibilità delle prestazioni.

Il lavoro intermittente, poi, può sostituire, in molte ipotesi, il contratto a tempo parziale verticale, quando i periodi di lavoro siano concentrati nei fine settimana, nei mesi estivi o nelle festività natalizie e pasquali.

L'estrema utilità di questo tipo di contratto si rivela meglio, ovviamente, nei casi in cui sia difficile programmare il lavoro: si pensi alle strutture di accoglienza, quali le case per ferie, le case per esercizi spirituali, i centri di accoglienza dei pellegrini e di congressisti, che necessitano del personale al completo quando sono utilizzati appieno e di poco personale nei periodi «morti». Oppure in tutti i casi in cui la reperibilità, come ad esempio per il personale sanitario o ausiliario delle professioni sanitarie, è una delle ordinarie modalità di erogazione della prestazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Omissis.

DECRETA

Art. 1

1. E' ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

2. Salvo diversa previsione della contrattazione collettiva e in attesa delle determinazioni ivi contemplate, la regolamentazione del lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non pregiudica l'applicazione delle clausole contenute nei contratti collettivi, in vigore prima del 24 ottobre 2003, che già disciplinavano l'esecuzione di prestazioni di lavoro intermittente o a chiamata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

FIRMATO
IL MINISTRO
Roberto Maroni

IL CONTRATTO

DI APPRENDISTATO

Sr. Maria Ippolito

La nuova normativa, inserita nella riforma Biagi, distingue tre tipi di contratto di apprendistato.

La legge delega n. 30/2003, seguita dal Dlgs 276/2003, pur mantenendo le finalità formative tipiche di questo contratto, ne ha modificato l'ambito di applicazione e le modalità di svolgimento. L'interpretazione delle modifiche e l'apertura, non più soltanto all'artigianato, ma a tutti i settori produttivi, apre questo tipo di contratto anche a figure professionali altamente qualificate, come diplomati laureandi e laureati.

Per illuminare le parti sociali sull'applicabilità, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare interpretativa n. 40 del 14/10/2004 che demanda regolamentazioni più analitiche alle singole Regioni.

Dalla circolare n. 40, nella premessa, cogliamo le tre ipotesi di contratto di apprendistato:

1. apprendistato per l'espletamento del *diritto-dovere di istruzione e formazione*;
2. apprendistato *professionalizzante*;
3. apprendistato per l'*acquisizione di un diploma* o per percorsi di alta formazione.

Con il contratto di apprendistato, a fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all'apprendista non solo una controprestazione retributiva, ma anche, direttamente o a mezzo di soggetti in possesso delle idonee conoscenze ed all'uopo individuati, gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di una qualificazione tecnico-professionale, oppure di titoli di studio di livello secondario, universitari o di specializzazioni dell'alta formazione, attraverso percorsi di formazione interna o esterna all'azienda.

La prima forma di contratto di apprendistato attua la riforma dei cicli scolastici e non è operativa perché legata alla definitiva implementazione delle deleghe di cui alla legge n. 53/2003 (riforma scolastica).

Il secondo tipo di contratto, quello professionalizzante, dev'essere completato dalla disciplina regionale dei profili formativi.

Il terzo tipo è regolamentato dalla legge n. 144/1999 ed è già attuabile.

La Circolare citata ricorda che *l'unico contratto a contenuto formativo rimasto nel settore privato*, dopo l'abrogazione del contratto di formazione e lavoro, è proprio quello di apprendistato che è, nell'intento del legislatore, uno strumento di vero supporto alla formazione dei giovani.

L'art. 85 del Dlgs 276/2003 abroga alcune disposizioni della legge n. 25/1955 (disciplina dell'apprendistato); di conseguenza:

- non è più necessaria l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro;
- l'aspirante apprendista non è più obbligato ad iscriversi nelle apposite liste di collocamento.

Rimangono in vigore:

- gli artt. 11 e 12, relativi ai diritti e doveri del datore di lavoro;
- gli artt. 21 e 22, relativi all'aspetto contributivo;
- l'art. 4 relativo alla visita medica preventiva.

Il Ministro precisa, in attesa dell'adempimento normativo regionale, che:

- il contratto va redatto *per iscritto* con allegato il piano formativo individuale;
- si dovranno programmare almeno 120 ore di formazione all'interno dell'azienda o all'esterno presso strutture accreditate dalle Regioni;
- l'apprendista dev'essere affiancato da un tutor che può essere lo stesso datore di lavoro o un altro lavoratore di livello pari o superiore.

E' interessante cogliere, dall'art. 53 del Dlgs 276/2003, alcuni aspetti qualificanti:

- durante il rapporto di apprendistato l'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per *più di due livelli* a quello contrattuale della mansione corrispondente;
- i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici;
- resta ferma la disciplina previdenziale assistenziale prevista dalla legge n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni.

E' certamente cambiato, invece, il limite d'età e di durata del contratto che, per quanto riguarda la prima fattispecie, è dai 15 anni ai 18 anni (alternanza scuola-lavoro). La durata massima, perciò, non può superare i tre anni.

L'apprendistato *professionalizzante* abbraccia la fascia di età che va dai 18 ai 29 anni, con una durata massima di 6 anni. Alla scadenza, se non interviene disdetta, il rapporto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato, anche se la riduzione contributiva dura per un ulteriore anno.

In ultimo c'è da considerare l'inasprimento della disciplina sanzionatoria per:

- incompleta formazione dovuta a colpa del datore di lavoro;
- mancanza di un tutor aziendale con competenze adeguate.

La sanzione si concretizza nella differenza di contribuzione aumentata del cento per cento.

Alla luce di quanto sopra, i futuri contratti AGIDAE dovranno rivedere e aggiornare la normativa di riferimento.

DIRITTO DI ACCESSO

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Armando Montemarano

La normativa sulla *privacy*, sia nelle istituzioni socio-assistenziali che in quelle scolastico-educative, genera non di rado difficoltà operative quando ci si trova di fronte all'esercizio, da parte dell'utenza, del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRITTO DI ACCESSO

La legge 7 agosto 1990, n. 241, ha istituito come principio di ordine generale il diritto di accesso alla documentazione amministrativa da parte di chi sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante.

E tutte le volte in cui gli enti ecclesiastici sono chiamati a gestire, in una qualsiasi forma giuridica, un servizio pubblico – come, ad esempio, nei casi della scuola paritaria, del centro di formazione professionale, della struttura sanitaria o tutelare – essi sono assoggettati alle disposizioni sulla trasparenza amministrativa, che culminano, appunto, nel diritto di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti all'accesso dei documenti.

Quante volte, di fronte alla richiesta di una cartella clinica dell'assistito o dei verbali del consiglio di classe riguardanti la valutazione di un

alunno ci si chiede fino a che punto essa debba essere soddisfatta, chi abbia diritto di ottenere la documentazione, se attraverso la consegna non si violi la riservatezza di altre persone i cui dati possono evincersi dalla consultazione dei documenti!

La legge n. 241/1990, infatti, all'art. 22 istituisce il diritto di accesso, ma all'art. 24 lo esclude "nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento", con particolare riguardo alla "riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese".

LA TUTELA DELLA PRIVACY

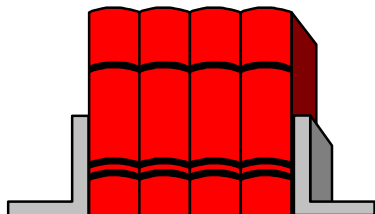
Il codice della *privacy*, emanato con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, garantisce al riguardo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto alla protezione dei dati personali, di cui è, in genere, vietata sia la "comunicazione", vale a dire il darne conoscenza a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, sia la "diffusione" e cioè il darne conoscenza a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Come contemperare, allora, queste due esigenze spesso contrastanti: consentire l'accesso ai documenti che contengono necessariamente i dati personali e proteggere questi stessi dati, garantendone la riservatezza?

La giurisprudenza che si è occupata finora dell'argomento è orientata a ritenere che l'esigenza di consentire il diritto di accesso prevalga, in linea generale, su quella di garantire la *privacy*, limitatamente alla documentazione realmente necessaria a consentire la difesa dei diritti o degli interessi legittimi del richiedente (*Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1923; Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 2003, n. 1837; Cons. Stato, Sez. VI, 30 marzo 2001, n. 1882*).

In particolare, si tende a distinguere la modalità di accesso consistente nella presa visione dei documenti dall'estrazione in copie, affermandosi che quando vi sono esigenze di tutela della riservatezza altrui è ammessa solo la prima e non anche la seconda (*Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2003, n. 5143; Cons. Stato, Sez. IV, 29 gennaio 1998, n. 115*).

.....continua a pag. 29



SCAFFALE

COMPENDIO DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

La Santa Sede ha pubblicato, nel mese di giugno, il Compendio della dottrina sociale della Chiesa, un'attualizzazione organica e aggiornata del Magistero della Chiesa sui diversi temi della vita sociale.

Documenti Agidae, tenuto conto degli interessi dei propri lettori, pubblicherà alcune parti dell'importante Documento Vaticano.

PONTIFICIO CONSIGLIO
DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE

COMPENDIO
DELLA DOTTRINA SOCIALE
DELLA CHIESA



LIBRERIA EDITRICE VATICANA

CAPITOLO SESTO

IL LAVORO UMANO

I. ASPETTI BIBLICI

a) Il compito di coltivare e custodire la terra

255 *L'Antico Testamento presenta Dio come Creatore onnipotente (cfr. Gen 2,2; Gb 38-41; Sal 104; Sal 147), che plasma l'uomo a Sua immagine, lo invita a lavorare la terra (cfr. Gen 2,5-6) e a custodire il giardino dell'Eden in cui lo ha posto (cfr. Gen 2,15). Alla prima coppia umana Dio affida il compito di soggiogare la terra e di dominare su ogni essere vivente (cfr. Gen 1,28). Il dominio dell'uomo sugli altri esseri viventi, tuttavia, non deve essere dispotico e dissennato; al contrario, egli deve "coltivare e custodire" (cfr. Gen 2,15) i beni creati da Dio: beni che l'uomo non ha creato, ma ha ricevuto come un dono prezioso posto dal Creatore sotto la sua responsabilità. Coltivare la terra significa non abbandonarla a se stessa; esercitare il dominio su di essa è averne cura, così come un re saggio si prende cura del suo popolo e un pastore del suo gregge.*

Nel disegno del Creatore, le realtà create, buone in se stesse, esistono in funzione dell'uomo. Lo stupore davanti al mistero della grandezza dell'uomo fa esclamare il salmista: "Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi e il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato: gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi" (Sal 8,5-7).

256 *Il lavoro appartiene alla condizione originaria dell'uomo e precede la sua caduta; non è perciò né punizione né maledizione. Esso diventa fatica e pena a causa del peccato di Adamo ed Eva, che spezzano il loro rapporto fiducioso ed armonioso con Dio (cfr. Gen 3,6-8). La proibizione di mangiare "dell'albero della conoscenza del bene e del male" (Gen 2,17) ricorda all'uomo che egli ha ricevuto tutto come dono e che continua ad essere una creatura e non il Creatore. Il peccato di Adamo ed Eva fu provocato proprio da questa tentazione: "diventereste come Dio" (Gen 3,5). Essi vollero avere il dominio assoluto su tutte le cose, senza sottomettersi alla volontà del Creatore. Da allora, il suolo si fa avaro, ingrato, sordamente ostile (cfr. Gen 4,12); solo con il sudore della fronte sarà possibile trarne alimento (cfr. Gen 3,17.19). Nonostante il peccato dei progenitori, tuttavia, il disegno del Creatore, il senso delle Sue creature e, tra queste, dell'uomo, chiamato ad essere coltivatore e custode del creato, rimangono inalterati.*

257 *Il lavoro va onorato perché fonte di ricchezza o almeno di condizioni di vita decorose e, in genere, è strumento efficace contro la povertà (cfr. Pr 10,4), ma non si deve cedere alla tentazione di idolatrarlo, perché in esso non si può trovare*

il senso ultimo e definitivo della vita. Il lavoro è essenziale, ma è Dio, non il lavoro, la fonte della vita e il fine dell'uomo. Il principio fondamentale della Sapienza, infatti, è il timore del Signore; l'esigenza della giustizia, che ne deriva, precede quella del guadagno: "Poco con il timore di Dio è meglio di un gran tesoro con l'inquietudine" (Pr 15,16); "Poco con onestà è meglio di molte rendite senza giustizia" (Pr 16,8).

258 *Vertice dell'insegnamento biblico sul lavoro è il comandamento del riposo sabbatico. All'uomo, legato alla necessità del lavoro, il riposo apre la prospettiva di una libertà più piena, quella del Sabato eterno (cfr. Eb 4,9-10). Il riposo consente agli uomini di ricordare e di rivivere le opere di Dio, dalla Creazione alla Redenzione, di riconoscersi essi stessi come opera Sua (cfr. Ef 2,10), di rendere grazie della propria vita e della propria sussistenza a Lui, che ne è l'autore.*

La memoria e l'esperienza del sabato costituiscono un baluardo contro l'asservimento al lavoro, volontario o imposto, e contro ogni forma di sfruttamento, larvato o palese. Il riposo sabbatico, infatti, oltre che per consentire la partecipazione al culto di Dio, è stato istituito in difesa del povero; la sua è anche una funzione liberatoria delle degenerazioni anti-sociali del lavoro umano. Tale riposo, che può durare anche un anno, comporta, infatti, un esproprio dei frutti della terra a favore dei poveri e la sospensione dei diritti di proprietà dei padroni del suolo: "Per sei anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai il prodotto, ma nel settimo anno non la sfrutterai e la lascerai incolta: ne mangeranno gli indigenti del tuo popolo e ciò che lasceranno sarà divorato dalle bestie della campagna. Così farai per la tua vigna e per il tuo oliveto" (Es 23,10-11). Questa consuetudine risponde ad un'intuizione profonda: l'accumulazione di beni da parte di alcuni può diventare una sottrazione di beni ad altri.

b) Gesù uomo del lavoro

259 *Nella Sua predicazione Gesù insegna ad apprezzare il lavoro. Egli stesso, "divenuto simile a noi in tutto, dedicò la maggior parte degli anni della sua vita sulla terra al lavoro manuale, presso un banco di carpentiere"¹, nella bottega di Giuseppe (cfr. Mt 13,55; Mc 6,3), al quale stava sottomesso (cfr. Lc 2,51). Gesù condanna il comportamento del servo fannullone, che nasconde sotto terra il talento (cfr. Mt 25,14-30) e loda il servo fidato e prudente che il padrone trova intento a svolgere le mansioni affidategli (cfr. Mt 24,46). Egli descrive la Sua stessa missione come un operare: "Il Padre mio opera sempre e anch'io opero" (Gv 5,17); e i Suoi discepoli come operai nella messe del Signore, che è l'umanità da evangelizzare (cfr. Mt 9,37-38). Per questi operai vale il principio generale secondo cui "l'operaio è degno della sua mercede" (Lc 10,7); essi sono autorizzati a dimorare nelle case in cui sono accolti, a mangiare e a bere quello che viene loro offerto (cfr. *ibidem*).*

260 *Nella Sua predicazione Gesù insegna agli uomini a non lasciarsi asservire*

¹ Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Laborem exercens*, 6: AAS 73 (1981) 591.

dal lavoro. Essi devono preoccuparsi prima di tutto della loro anima; guadagnare il mondo intero non è lo scopo della loro vita (cfr. *Mc* 8,36). I tesori della terra, infatti, si consumano, mentre i tesori del cielo sono imperituri: a questi si deve legare il proprio cuore (cfr. *Mt* 6,19-21). Il lavoro non deve affannare (cfr. *Mt* 6,25.31.34): preoccupato e agitato per molte cose, l'uomo rischia di trascurare il Regno di Dio e la Sua giustizia (cfr. *Mt* 6,33), di cui ha veramente bisogno; tutto il resto, compreso il lavoro, trova il suo posto, il suo senso e il suo valore solo se viene orientato a quest'unica cosa necessaria, che non sarà mai tolta (cfr. *Lc* 10,40-42).

261 *Durante il Suo ministero terreno, Gesù lavora instancabilmente, compiendo opere potenti per liberare l'uomo dalla malattia, dalla sofferenza e dalla morte.* Il sabato, che l'Antico Testamento aveva proposto come giorno di liberazione e che, osservato solo formalmente, veniva svuotato del suo autentico significato, è riaffermato da Gesù nel suo originario valore: "Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato!" (*Mc* 2,27). Con le guarigioni, compiute in questo giorno di riposo (cfr. *Mt* 12,9-14; *Mc* 3,1-6; *Lc* 6,6-11; 13,10-17; 14,1-6), Egli vuole dimostrare che il sabato è Suo, perché Egli è veramente il Figlio di Dio, e che è il giorno in cui ci si deve dedicare a Dio e agli altri. Liberare dal male, praticare fraternità e condivisione è conferire al lavoro il suo significato più nobile, quello che permette all'umanità di incamminarsi verso il Sabato eterno, nel quale il riposo diventa la festa cui l'uomo interiormente aspira. Proprio in quanto orienta l'umanità a fare esperienza del sabato di Dio e della Sua vita conviviale, il lavoro inaugura sulla terra la nuova creazione.

262 *L'attività umana di arricchimento e di trasformazione dell'universo può e deve far emergere le perfezioni in esso nascoste, che nel Verbo increato hanno il loro principio e il loro modello.* Gli scritti paolini e giovannei, infatti, mettono in luce la dimensione trinitaria della creazione e, in particolare, il legame che intercorre tra il Figlio-Verbo, il "Logos", e la creazione (cfr. *Gv* 1,3; *I Cor* 8,6; *Col* 1,15-17). Creato in Lui e per mezzo di Lui, redento da Lui, l'universo non è un ammasso casuale, ma un "cosmo"², il cui ordine l'uomo deve scoprire, assecondare e portare a compimento: "In Gesù Cristo il mondo visibile, creato da Dio per l'uomo – quel mondo che, essendovi entrato il peccato, "è stato sottomesso alla caducità" (*Rm* 8,20; cfr. *ibid.*, 8,19-22) – riacquista nuovamente il vincolo originario con la stessa sorgente divina della Sapienza e dell'Amore".³ In tal modo, ossia mettendo in luce, in progressione crescente, "le imperscrutabili ricchezze di Cristo" (*Ef* 3,8) nella creazione, il lavoro umano si trasforma in un servizio reso alla grandezza di Dio.

263 *Il lavoro rappresenta una dimensione fondamentale dell'esistenza umana come partecipazione non solo all'opera della creazione, ma anche della reden-*

² Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Redemptor hominis*, 1: AAS 71 (1979) 257.

³ Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Redemptor hominis*, 8: AAS 71 (1979) 270.

zione. Chi sopporta la penosa fatica del lavoro in unione con Gesù, in un certo senso, coopera con il Figlio di Dio alla Sua opera redentrice e si mostra discepolo di Cristo portando la Croce, ogni giorno, nell'attività che è chiamato a compiere. In questa prospettiva, il lavoro può essere considerato come un mezzo di santificazione e un'animazione delle realtà terrene nello Spirito di Cristo.⁴ Così raffigurato il lavoro è espressione della piena umanità dell'uomo, nella sua condizione storica e nella sua orientazione escatologica: la sua azione libera e responsabile ne svela l'intima relazione con il Creatore ed il suo potenziale creativo, mentre ogni giorno combatte lo sfiguramento del peccato, anche guadagnandosi il pane con il sudore della fronte.

c) Il dovere di lavorare

264 *La consapevolezza della transitorietà della “scena di questo mondo” (cfr. 1 Cor 7,31) non esonera da alcun impegno storico, tanto meno dal lavoro (cfr. 2 Ts 3,7-15), che è parte integrante della condizione umana, pur non essendo l'unica ragione di vita.* Nessun cristiano, per il fatto di appartenere ad una comunità solidale e fraterna, deve sentirsi in diritto di non lavorare e di vivere a spese degli altri (cfr. 2 Ts 3,6-12); tutti, piuttosto, sono esortati dall'Apostolo Paolo a farsi “*un punto di onore*” nel *lavorare con le proprie mani* così da “non aver bisogno di nessuno” (1 Ts 4,11-12) e a praticare una solidarietà anche materiale, condividendo i frutti del lavoro con “chi si trova in necessità” (Ef 4,28). San Giacomo difende i diritti conculcati dei lavoratori: “Ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre grida; e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti” (Gc 5,4). I credenti devono vivere il lavoro con lo stile di Cristo e renderlo occasione di testimonianza cristiana “di fronte agli estranei” (1 Ts 4,12).

265 *I Padri della Chiesa non considerano mai il lavoro come “opus servile” – tale era ritenuto, invece, nella cultura loro contemporanea –, ma sempre come “opus humanum”, e tendono ad onorarne tutte le espressioni.* Mediante il lavoro, l'uomo governa con Dio il mondo, insieme a Lui ne è signore, e compie cose buone per sé e per gli altri. L'ozio nuoce all'essere dell'uomo, mentre l'attività giova al suo corpo e al suo spirito.⁵ Il cristiano è chiamato a lavorare non solo per procurarsi il pane, ma anche per sollecitudine verso il prossimo più povero, al quale il Signore comanda di dare da mangiare, da bere, da vestire, accoglienza, cura e compagnia (cfr. Mt 25,35-36).⁶ Ciascun lavoratore, afferma Sant'Ambrogio, è la mano di Cristo che continua a creare e a fare del bene.⁷

⁴ Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2427; Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Laborem exercens*, 27: AAS 73 (1981) 644-647.

⁵ Cfr. S. Giovanni Crisostomo, *Omellie sugli Atti*, in *Acta Apostolorum Homiliae* 35,3: PG 60,258.

⁶ Cfr. S. Basilio Il Grande, *Regulae fusius tractatae*, 42: PG 31, 1023-1027; S. Atanasio di Alessandria, *Vita S. Antonii*, c. 3: PG 26, 846.

⁷ Cfr. Sant'Ambrogio, *De obitu Valentiniani consolatio*, 62: PL 16,1438.

266 *Con il suo lavoro e la sua laboriosità, l'uomo, partecipe dell'arte e della saggezza divina, rende più bello il creato, il cosmo già ordinato dal Padre⁸; suscita quelle energie sociali e comunitarie che alimentano il bene comune⁹, a vantaggio soprattutto dei più bisognosi. Il lavoro umano, finalizzato alla carità, diventa occasione di contemplazione, si trasforma in devota preghiera, in vigile ascesi e in trepida speranza del giorno senza tramonto: "In questa visione superiore, il lavoro, pena ed insieme premio dell'attività umana, comporta un altro rapporto, quello cioè essenzialmente religioso, che è stato felicemente espresso nella formula benedettina: "Ora et labora"! Il fatto religioso conferisce al lavoro umano una spiritualità animatrice e redentrice. Tale parentela tra lavoro e religione riflette l'alleanza misteriosa, ma reale, che intercede tra l'agire umano e quello provvidenziale di Dio".¹⁰*

II. IL VALORE PROFETICO DELLA "RERUM NOVARUM"

267 *Il corso della storia è contrassegnato dalle profonde trasformazioni e dalle esaltanti conquiste del lavoro, ma anche dallo sfruttamento di tanti lavoratori e dalle offese alla loro dignità. La rivoluzione industriale lanciò alla Chiesa una grande sfida, alla quale il Magistero sociale rispose con la forza della profezia, affermando principi di validità universale e di perenne attualità, a sostegno dell'uomo che lavora e dei suoi diritti.*

Destinataria del messaggio della Chiesa era stata per secoli una società di tipo agricolo, caratterizzata da ritmi regolari e ciclici; ora il Vangelo si doveva annunciare e vivere in un nuovo *areopago*, nel tumulto degli eventi sociali di una società più dinamica, tenendo conto della complessità dei nuovi fenomeni e delle impensabili trasformazioni rese possibili dalla tecnica. Al centro della sollecitudine pastorale della Chiesa si poneva sempre più urgentemente *la questione operaia*, ovvero il problema dello sfruttamento dei lavoratori, conseguente alla nuova organizzazione industriale del lavoro, di matrice capitalistica, e il problema, non meno grave, della strumentalizzazione ideologica, socialista e comunista, delle giuste rivendicazioni del mondo del lavoro. All'interno di questo orizzonte storico si collocano le riflessioni e gli ammonimenti dell'enciclica "*Rerum novarum*" di Leone XIII.

268 *La "Rerum novarum" è innanzi tutto un'accorata difesa dell'inalienabile dignità dei lavoratori, alla quale collega l'importanza del diritto di proprietà, del principio di collaborazione tra le classi, dei diritti dei deboli e dei poveri, degli obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro, del diritto di associazione.*

Gli orientamenti ideali espressi nell'enciclica rafforzarono l'impegno di animazione cristiana della vita sociale, che si manifestò nella nascita e nel con-

⁸ Cfr. Sant'Ireneo di Lione, *Adversus haereses*, 5, 32, 2: PG 7, 1210-1211.

⁹ Cfr. Teodoro di Ciro, *De Providentia*, *Orationes* 5-7: PG 83, 625-686.

¹⁰ Giovanni Paolo II, *Discorso durante la visita a Pomezia* (14 settembre 1979), 3: *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, I, 2 (1979) 299.

solidamento di numerose iniziative di alto profilo civile: unioni e centri di studi sociali, associazioni, società operaie, sindacati, cooperative, banche rurali, assicurazioni, opere di assistenza. Tutto ciò diede un notevole impulso alla legislazione del lavoro per la protezione degli operai, soprattutto dei fanciulli e delle donne; all'istruzione e al miglioramento dei salari e dell'igiene.

269 *A partire dalla “Rerum novarum”, la Chiesa non ha mai smesso di considerare i problemi del lavoro all'interno di una questione sociale che ha assunto progressivamente dimensioni mondiali.¹¹ L'enciclica “Laborem exercens” arricchisce la visione personalista del lavoro caratteristica dei precedenti documenti sociali, indicando la necessità di un approfondimento dei significati e dei compiti che il lavoro comporta, in considerazione del fatto che “sorgono sempre nuovi interrogativi e problemi, nascono sempre nuove speranze, ma anche timori e minacce connesse con questa fondamentale dimensione dell'umano esistere, con la quale la vita dell'uomo è costruita ogni giorno, dalla quale essa attinge la propria specifica dignità, ma nella quale è contemporaneamente contenuta la costante misura dell'umana fatica, della sofferenza e anche del danno e dell'ingiustizia che penetrano profondamente la vita sociale, all'interno delle singole Nazioni e sul piano internazionale”.¹² Il lavoro, infatti, “chiave essenziale”¹³ di tutta la questione sociale, condiziona lo sviluppo non solo economico, ma anche culturale e morale delle persone, della famiglia, della società e dell'intero genere umano.*

* * * * *

¹¹ Cfr. Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Laborem exercens*, 2: AAS 73 (1981) 580-583.

¹² Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Laborem exercens*, 1: AAS 73 (1981) 579.

¹³ Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Laborem exercens*, 3: AAS 73 (1981) 584.

.....continua da pag. 20

Ciò in applicazione dell'art. 8 D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso, in base al quale i documenti possono essere sottratti all'accesso quando sono suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi di terzi e, più specificatamente, quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; anche in queste ipotesi deve essere però garantita comunque la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici dei richiedenti.

L'indirizzo di massima è, in sostanza, quello assunto dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui la questione attinente al conflitto tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi deve essere risolta nel senso che l'accesso deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo; per questo la normativa di legge cerca di temperare esigenze diverse, stabilendo che i richiedenti, di fronte a documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di altri soggetti, non possono ottenere copia dei documenti, né trascriverli, ma possono solo prendere visione degli atti di quei procedimenti amministrativi che sono relativi ai loro interessi: l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando quest'ultimo sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (*Cons. Stato, Ad. pl., 4 febbraio 1997, n. 5*).

I DATI SENSIBILI

Diversa la soluzione quando i dati che si possono evincere dalla documentazione sono "dati sensibili" e cioè dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

In queste ipotesi, infatti, il diritto alla difesa prevale su quello alla riservatezza solo se una normativa di legge espressamente consente al gestore del servizio pubblico di comunicare a privati i dati oggetto della richiesta (*Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 1999, n. 59*), senza necessità che il titolare dei dati sensibili debba addurre particolari ragioni qualora non presti il pro-

prio consenso alla loro divulgazione mediante l'esercizio del diritto di accesso (*Cons. Stato, Sez. VI, 9 maggio 2002, n. 2542*).

La questione è stata definitivamente risolta con l'entrata in vigore dell'art. 60 D.Lgs. n. 196/2003, in base al quale quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso ai documenti amministrativi è consentito soltanto se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

COME COMPORTARSI

Si possono, quindi, trarre sull'argomento le seguenti conclusioni:

- l'accesso ai documenti amministrativi deve essere consentito, tanto attraverso la semplice presa visione che mediante estrazione di copie;
- se i documenti contengono dati personali, vale a dire informazioni relative a persone diverse dal richiedente identificate o identificabili anche indirettamente, l'accesso va consentito limitatamente ai documenti che siano necessari per la difesa dell'interesse che il richiedente intende far valere;
- se i documenti contengono dati sensibili l'accesso, sempreché indispensabile per la difesa degli interessi del richiedente, va consentito, almeno per la parte della documentazione contenente tali dati, nella sola forma della "presa visione";
- se i documenti contengono dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, l'accesso non può essere consentito in nessuna forma, tranne che, meglio se a seguito di una decisione della Magistratura, si accerti che l'interesse del richiedente prevale per l'ordinamento su quello dei terzi.

Un'ultima avvertenza: l'accesso ai documenti non è gratuito, sicché il gestore del servizio ha diritto di chiedere il rimborso delle spese sostenute per la duplicazione; l'art. 25 della legge n. 241/1990 assoggetta, infatti, il rilascio delle copie al rimborso del costo di riproduzione e al pagamento dei diritti di ricerca e visura e il quarto comma dell'art. 7 dispone che il regolamento "disciplina il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi" che, come ha affermato la giurisprudenza amministrativa (*Cons. Stato, Sez. V, 25 ottobre 1999, n. 1709*), non può intendersi riferita ai soli costi di riproduzione; è legittima, pertanto, la pretesa del rimborso non soltanto di questi, ma anche delle spese sostenute per la ricerca degli atti e l'evasione della pratica.



**Interessi, banche sconfitte
“Dovranno restituire miliardi”¹**

La Cassazione, a Sezioni Unite, ha dato ragione ai consumatori.

Gli Istituti speravano in un ribaltamento delle passate sentenze.

Le Aziende di Credito per decenni hanno calcolato gli interessi trimestralmente sui prestiti concessi, annualmente sui depositi.

Roma – Netta vittoria dei consumatori, storica sconfitta per le banche. La Cassazione, a Sezioni Unite, ha messo una pietra tombale sulla storica questione dell’anatocismo praticato dagli Istituti di credito. In pratica quando il conto del correntista era in nero gli interessi venivano calcolati annualmente, quando era in rosso il calcolo era trimestrale. La Cassazione si era già pronunciata in proposito con tre distinte sentenze.

“Ma gli Istituti di Credito, pur adeguando il calcolo degli interessi – spiega Elio Lannutti, presidente dell’Adusbef – hanno sempre fatto orecchie da mercante sui rimborsi chiesti dai risparmiatori. Nonostante le tre

sentenze fossero già definitive, le Banche esigevano una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite nella speranza che questa ribaltasse le precedenti interpretazioni. Hanno perso. Ora dovranno pacificamente rimborsare chi per anni ha subito questa pratica e per i Tribunali a questo punto il lavoro sarà in discesa, a meno che il Governo non intervenga con una sanatoria”.

La vera novità è che le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista devono considerarsi nulle anche se contratte prima del noto orientamento giurisprudenziale che, nella primavera del 1999, ne ha negato l’uso. In sostanza la sentenza ha valore retroattivo. “E’ questa la sintesi della sentenza n. 21095 della Suprema Corte di Cassazione – spiega Lannutti – che ha bocciato definitivamente la pretesa delle Banche e dell’Abi di ribaltare i precedenti pronunciamenti”.

L’Adusbef ha calcolato che i risparmiatori interessati sono più o meno 10 milioni, per un totale di rimborsi che va dai 20 ai 30 miliardi di Euro. Potranno richiedere i rimborsi degli ultimi 10 anni tutti coloro che hanno ancora un conto corrente presso l’Istituto di Credito, oppure chi, pur non avendo più il rapporto con la Banca abbia conservato le scritture contabili.

La pratica dell’anatocismo è vietata dall’articolo 1283 del Codice Civile, ma gli Istituti di Credito per anni, lo hanno sempre praticato, dichiarando che i cosiddetti “usi bancari” lo prevedevano. “L’anatocismo – spiega Lannutti – ha messo in ginocchio tanti piccoli imprenditori. Noi stiamo sostenendo la causa di uno di loro che per 12-13 anni ha avuto un prestito di 800 milioni di vecchie lire con una Banca. Una volta rifatti i conti, senza l’anatocismo, si è scoperto che è la Banca a dovergli rimborsare un miliardo di vecchie lire”. Gli interessi infatti venivano capitalizzati ogni tre mesi, facendo lievitare il conto finale. Una “guerra” tra banche e correntisti che è durata anni. “E che ora – dice Lannutti – è definitivamente archiviata”.

¹ Barbara Ardù in “La Repubblica”- 8/11/2004.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

LA RIFORMA DELLA SCUOLA VA.....

Circolare Ministeriale n. 85 – Prot. n. 17005 – Roma, 3 dicembre 2004

*La normativa di attuazione della Riforma procede con regolarità. La Circolare qui riportata esplicita i nuovi adempimenti e le nuove problematiche. E' certamente forte l'impegno richiesto alle varie componenti della scuola, chiamate a realizzare un proprio progetto di autonomia, perfino documentale. Va qui sottolineato il diverso ruolo dei docenti: soltanto alcuni di essi (i **responsabili degli insegnamenti compresi nell'orario annuale delle lezioni**) hanno la responsabilità della valutazione annuale e della *certificazione delle competenze*; tutti gli altri potranno **contribuire** a tale valutazione secondo modalità e criteri deliberati autonomamente dalle istituzioni scolastiche.*

Premessa

La valutazione degli alunni va inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo delle scuole del I ciclo d'istruzione e nell'ambito dei principi, delle norme e degli obiettivi definiti dal Dlgs 19/2/04 n. 59 e dalle *Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati* (di cui agli allegati B e C, facenti parte integrante del decreto medesimo) che, com'è noto, sostituiscono i vecchi programmi della scuola elementare e media e costituiscono il nuovo assetto pedagogico, didattico e organizzativo della scuola del primo ciclo di istruzione.

In effetti il citato decreto legislativo con le annesse *Indicazioni nazionali*, in coerenza con i motivi ispiratori della riforma, con le finalità del *Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo d'istruzione* e in particolare con l'obiettivo

della personalizzazione dei percorsi formativi dell'alunno, reca importanti innovazioni con riguardo sia alla valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti che alla certificazione delle competenze acquisite.

In tale ottica il menzionato provvedimento prospetta una significativa evoluzione del quadro normativo in materia di valutazione, abrogando talune norme, introducendone altre, potenziando le fattispecie individuate dal Regolamento sull'autonomia scolastica.

L'avvio della riforma del primo ciclo d'istruzione dal corrente anno scolastico coincide, pertanto, anche con l'attivazione di nuovi profili del sistema di valutazione dell'alunno, le cui premesse già è dato rinvenire nella normativa concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche, che, com'è noto, prefigura il passaggio dalla scuola dei programmi alla scuola dei piani di studio personalizzati.

Con la presente nota si vogliono offrire indicazioni, indirizzi e orientamenti sull'attuazione delle nuove previsioni valutative, da applicare al contesto normativo riformato e, nel contempo, proporre misure di accompagnamento e suggerimenti a sostegno dell'impegno delle scuole nella predisposizione di aggiornati strumenti di valutazione.

Si tratta, pertanto, di dare un'impostazione complessiva ad un percorso lungo e articolato, da gestire con carattere di gradualità, processualità e flessibilità, che troverà compiuta definizione con la messa a regime della riforma e con l'assestamento delle linee portanti dell'impianto del nuovo sistema di valutazione.

A. Evoluzione del quadro normativo

Prima di soffermarsi sugli aspetti e i profili più rilevanti del nuovo processo di valutazione, si ritiene opportuno, per completezza espositiva e per comodità di consultazione, fornire una ricostruzione del relativo quadro normativo, indicandone le linee evolutive.

f. Gli articoli 8 e 11 del Dlgs 19/02/2004, n. 59, relativi, rispettivamente, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, dispongono che siano affidate alla competenza dei docenti dell'équipe pedagogica (docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio):

- la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni;
- la valutazione dei periodi biennali ai fini del passaggio al periodo successivo;
- l'eventuale non ammissione alla classe successiva all'interno del periodo biennale;
- la certificazione delle competenze acquisite dall'alunno;
- l'accertamento della validità dell'anno scolastico per gli alunni della scuola secondaria di I grado, in relazione al numero delle frequenze delle attività didattiche (non inferiori ai tre quarti del monte ore annuo personalizzato).

g. Le *Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati* per la scuola primaria e le Indicazioni Nazionali per la scuola secondaria di I grado, rispettivamente allegati B e C al Dlgs n. 59/2004, di cui sono parte integrante, prevedono la elaborazione e realizzazione del portfolio delle competenze individuali recante un'apposita sezione dedicata alla valutazione dell'alunno.

In sintesi, dal quadro normativo su esposto emerge con chiarezza un rafforzamento del ruolo e della responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni.

.....

B. Obiettivi e contenuti della valutazione, certificazione delle competenze

In via preliminare si ritiene opportuno evidenziare che la valutazione degli alunni comprende anche una fase riflessiva e di partecipata consapevolezza nell'ambito della quale i genitori e gli allievi da una parte, e i docenti dall'altra, attraverso il processo di valutazione, trovano opportunità e occasioni per migliorare la relazione educativa, ovviamente nel rispetto dei distinti ruoli.

Le aree di rilevazione delle conoscenze e delle abilità acquisite sono quelle riferite alle discipline e alle educazioni alla convivenza civile, entrambe previste dalle *Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati*, nonché quelle relative alle attività opzionali.

Costituiscono oggetto della valutazione periodica e annuale:

1. Gli *apprendimenti*: riguardano i livelli raggiunti dagli allievi nelle conoscenze/abilità individuate negli obiettivi formativi formulati dai docenti per le diverse unità di apprendimento realizzate, e desunti, attraverso l'autonoma mediazione didattica dell'équipe dei docenti, dagli *OSA* (Obiettivi Specifici di Apprendimento) delle *Indicazioni nazionali*.
2. Il *comportamento dell'alunno*: viene considerato in ordine al grado di interesse e alle modalità di partecipazione alla comunità educativa della classe e della scuola, all'impegno e alla capacità di relazione con gli altri, ecc.

Al fine di sostenere le istituzioni scolastiche e i docenti nel delicato compito di pervenire, nella loro autonomia, ad un'efficace valutazione dei propri alunni, nel rispetto delle finalità generali del nuovo sistema di istruzione, vengono individuate, a titolo esemplificativo, alcune specie di abilità desunte dagli Obiettivi Specifici di Apprendimento delle *Indicazioni Nazionali*, che, poste in correlazione con le conoscenze, anch'esse desunte dagli Obiettivi Specifici di Apprendimento, possono costituire la base di riferimento per la rilevazione dei livelli di apprendimento. Per la scuola primaria tali esempi sono riportati nell'allegato A e per la scuola secondaria di I grado nell'allegato B.

Le conoscenze e le abilità acquisite da ciascun alunno concorrono a promuovere le competenze personali che formano oggetto della certificazione delle competenze, come momento conclusivo della valutazione complessiva degli effetti e dei risultati ottenuti.

Per i docenti delle prime classi della scuola primaria può costituire un utile riferimento, nella fase iniziale di valutazione, l'acquisizione di elementi di conoscenza rilevati al termine del percorso della scuola dell'infanzia, tenendo presente la documentazione predisposta dalle scuole dell'infanzia con la collaborazione delle famiglie, soprattutto per la parte concernente il processo educativo, il grado di autonomia personale, il profilo educativo delle bambine e dei bambini.

Si fa riserva di fornire puntuali indicazioni in merito alla certificazione delle competenze e alle relative scansioni temporali, anche sulla base delle esperienze più significative realizzate dalle scuole in questo primo anno di attuazione della riforma.

Si ritiene opportuno precisare che **la valutazione periodica e annuale e la certificazione delle competenze**, anche ai fini dei passaggi alle classi e ai periodi successivi, **spetta ai soli docenti responsabili degli insegnamenti compresi nell'orario annuale delle lezioni**. Invece gli insegnanti o gli esperti, eventualmente impiegati nello svolgimento di attività aggiuntive, finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa, contribuiscono alla valutazione secondo modalità e criteri deliberati autonomamente dalle istituzioni scolastiche.

C. Strumenti per la valutazione

1. Scheda personale dell'alunno - Come prima accennato, per la scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di I grado sono stati abrogati i modelli nazionali di scheda personale dell'alunno e di attestato finale, già in precedenza utilizzati.

Rimangono invece in vigore transitoriamente i citati modelli per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado.

A tale riguardo, questo Ministero rimette direttamente alle istituzioni scolastiche il compito di provvedere alla riproduzione dei citati modelli per i rispettivi alunni.

Ad ogni buon conto, con l'intento di facilitare il compito delle scuole nella riproduzione del precedente modello di scheda e di attestato, se ne riporta in allegato la copia conforme (*mod. 1* per la scheda personale e *mod. 2* per l'insegnamento della religione cattolica).

Per quanto attiene invece alle classi della scuola primaria e a quelle del primo anno di corso della scuola secondaria di I grado, le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, possono, con i necessari adattamenti e con i vincoli riferiti agli apprendimenti e al comportamento (cfr. precedente paragrafo B), predisporre una scheda personale dell'alunno, ispirandosi al precedente modello ministeriale, oppure elaborando modelli diversamente impostati.

Per facilitare il passaggio al nuovo sistema valutativo e alle relative procedure, questo Ministero, a sostegno della autonomia delle scuole, fornisce, secondo una proposta aperta a modifiche e integrazioni da parte delle istituzioni scolastiche medesime, oltre all'elencazione degli esempi di abilità/conoscenze per ogni area disciplinare di cui agli allegati A e B, taluni esempi di scheda personale dell'alunno (allegato C per la scuola primaria e allegato D per la scuola secondaria di I grado). Resta ferma, ovviamente, la piena autonomia delle istituzioni scolastiche di avvalersi degli esempi di abilità/conoscenze e dei modelli di scheda indicati. La valutazione periodica dell'alunno viene espressa in base alla scansione temporale adottata dal collegio dei docenti.

Le valutazioni periodica e annuale debbono tradursi in valutazioni globali che evidenzino, anche sulla base dei livelli di apprendimento rilevati, il personale processo formativo dell'alunno e l'avvenuto conseguimento degli obiettivi formativi individuati, avendo a riferimento altresì il *Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo d'istruzione*.

Al fine di garantire sistematicità e oggettività in questa fase di avvio della nuova procedura valutativa, è indispensabile che le forme espressive della valutazione siano comuni a tutte le istituzioni scolastiche. In particolare si prospetta l'esigenza che le istituzioni medesime continuino ad adottare per la valutazione dei livelli di apprendimento delle varie discipline le espressioni sintetiche finora utilizzate (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente). È appena il caso di rilevare che la valutazione nella sue diverse fasi di gestione e di attuazione, quale momento significativo del perseguimento delle finalità formative di ogni alunno, deve scaturire dalla collegialità dei componenti dell'équipe pedagogica, ed è pertanto affidata a tutti i docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio collegialmente definiti.

Quanto alla scheda personale dell'alunno, la stessa può essere allegata al portfolio delle competenze oppure farne parte strutturalmente nell'apposita sezione dedicata alla valutazione.

2. Portfolio delle competenze individuali - Le *Indicazioni nazionali (allegati B e C al Dlgs n. 59/2004)* prevedono che il percorso scolastico di ciascun alunno sia accompagnato da un apposito strumento di documentazione dei processi formativi - Portfolio delle competenze individuali - che si articola in due sezioni, una dedicata all'orientamento e

l'altra alla valutazione dell'alunno.

.....D'altra parte, l'esperienza realizzata nel corrente anno scolastico potrà consentire di affinare e qualificare l'impiego di tale strumento, avvalendosi dell'apporto diretto e partecipato delle scuole. Nella strutturazione e nell'utilizzo del portfolio delle competenze, ferma restando l'autonoma determinazione delle singole istituzioni scolastiche, si raccomanda di ispirarsi a criteri di funzionalità ed essenzialità, anche per non gravare i docenti di adempimenti formali aggiuntivi. La cura della sezione relativa alla valutazione è rimessa alla diretta competenza di tutti i docenti titolari delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati.

In questa prospettiva è opportuno ricordare che il portfolio documenta il processo di apprendimento di ciascun alunno, nonché gli elementi di rilievo del comportamento, anche mediante annotazioni relative al conseguimento degli obiettivi formativi delineati nei Piani di studio personalizzati. Le annotazioni significative dei processi di apprendimento, effettuate secondo scansioni temporali individuate direttamente dagli insegnanti interessati, concorrono alla organica e formale valutazione periodica dell'alunno, da riportare sulla scheda personale e da comunicare alle famiglie, ovviamente nel rispetto delle regole sulla riservatezza.

3. Attestato finale - L'esigenza di documentare formalmente gli esiti educativi di ogni alunno, per fissare annualmente le tappe del suo itinerario formativo, resta confermata anche nel nuovo scenario valutativo determinato dalla riforma.

Le istituzioni scolastiche potranno predisporre autonomamente un proprio modello di attestato finale, riportandolo nel frontespizio della scheda personale dell'alunno. Tale modello può essere mutuato da quello ministeriale utilizzato nel precedente ordinamento e già incluso nella stessa scheda personale dell'alunno.

4. Certificazione - Questo Ministero si riserva, anche sulla base della rilevazione di esperienze significative condotte in attuazione della riforma nel pregresso anno scolastico e nell'anno in corso, di offrire modelli di certificazione in cui possano essere indicate le conoscenze, le competenze, le abilità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate...

5. Altri documenti di valutazione - I registri di classe e il registro/giornale dell'insegnante, attualmente in uso, saranno opportunamente adattati dalle istituzioni scolastiche alla luce dei nuovi elementi sopra richiamati e secondo criteri di funzionalità e di essenzialità.

D. Scrutini, non ammissione alla classe successiva, validazione dell'anno ed esami

È sostanzialmente confermato il precedente ordinamento per quanto riguarda gli scrutini relativi alla valutazione periodica e finale. In sede di scrutinio di fine anno per il passaggio alla classe successiva, all'interno dello stesso periodo didattico, i docenti valutano e registrano il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun alunno.

In presenza di particolari situazioni di criticità, di rilevanza tale da compromettere gravemente il processo di apprendimento in atto, prefigurando oggettivamente l'impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi previsti, i docenti possono in via eccezionale non ammettere l'alunno alla classe successiva. Tale decisione viene assunta con specifica motivazione da riportare nella scheda personale dell'alunno e negli altri atti significativi del suo percorso scolastico.

Per la scuola primaria l'eventuale non ammissione viene decisa all'unanimità da parte

dei docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati; conseguentemente, viene riformato il dettato dell'articolo 145, comma 2 del Testo Unico (Dlgs n. 297/1994) che, per la non ammissione alla classe successiva, richiedeva di conformarsi al parere del consiglio di interclasse.

Per la scuola secondaria di I grado **l'eventuale non ammissione alla classe successiva**, nei casi eccezionali e motivati sopra richiamati, **è adottata a maggioranza dai docenti preposti agli insegnamenti e alle attività educative e didattiche** previsti dai piani di studio personalizzati. Si rammenta che l'ammissione agli scrutini di fine anno nella scuola secondaria di I grado è condizionata, ai sensi **dell'art. 11**, comma 1 del Dlgs n. 59/2004, alla verifica della validità dell'anno scolastico per ciascun alunno sulla base delle assenze effettuate. I docenti possono, per singoli casi eccezionali, validare l'anno scolastico anche in deroga al limite di assenze.

In conformità di quanto previsto **dall'articolo 4** del Dlgs n. 59/2004 circa l'unità del I ciclo d'istruzione con previsione dell'esame di Stato solamente al termine dell'intero percorso del ciclo, l'esame di licenza elementare, come anticipato dalla C.M. n. 9 del 5/03/2004 *già dal corrente anno scolastico non viene più effettuato*.

Nulla è innovato per quanto riguarda la valutazione degli alunni disabili, per i quali continuano ad applicarsi le norme previste dall'articolo 318 del Testo Unico e successive modificazioni.

E. Esame di idoneità alla classe successiva

In considerazione del fatto che il passaggio dalla scuola primaria al primo anno della scuola secondaria di I grado non avviene più per esame, gli alunni provenienti da scuola privata o familiare possono essere ammessi a sostenere, presso una scuola primaria, l'esame di idoneità per la frequenza del primo anno di corso della scuola secondaria di I grado.

Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di I grado sono consentite agli alunni che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 agosto dell'anno in cui si svolgono gli esami, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età. Le istituzioni scolastiche fissano autonomamente il termine di presentazione delle domande di ammissione agli esami di idoneità e quello dello svolgimento delle prove di esame in unica sessione. Tali prove debbono comunque svolgersi entro il tempo di conclusione dell'anno scolastico in corso.

Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Per l'ammissione alle classi del secondo e terzo anno della scuola secondaria di I grado gli alunni provenienti da scuola privata sono ammessi a sostenere apposito esame di idoneità. Possono chiedere di sostenere detti esami i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che abbiano conseguito il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale, nonché i candidati che abbiano conseguito detto passaggio, rispettivamente, da almeno uno o due anni.....

Il Direttore Generale
Silvio Crisculi

LA PRIVACY A SCUOLA:

MOLTE FALSITA'

Il Garante: una leggenda metropolitana

(Comunicato ufficiale)

“Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti, non è vero che gli studenti devono ‘nascondere’ la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini”. Secca smentita del Garante alle notizie del tutto infondate riguardanti la privacy nelle scuole.

Notizie che, nonostante le pronte e numerose precisazioni del Garante, non smettono di essere riportate anche da quotidiani a carattere nazionale, senza le necessarie verifiche. L’Autorità (*Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan*) ritiene, dunque, doveroso chiarire in maniera decisa, ancora una volta, che tali notizie non sono vere. Siamo di fronte ad una vera e propria leggenda metropolitana.

Non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe, delle interrogazioni o gli scrutini, né di consegnarli agli alunni in busta chiusa. Mai, in nessun caso, tale provvedimento è stato preso, né, tanto meno, esso è previsto dall’attuale legge in vigore, il Codice in materia di tutela dei dati personali, entrato in vigore il 1° gennaio di quest’anno.

Dal 1997 il Garante si sforza, anche con comunicati stampa, di

ricordare che i risultati degli scrutini – che **non** sono, peraltro, dati sensibili, soggetti a speciali tutele – devono essere, al contrario, pubblicati anche dopo l'avvento della normativa sulla *privacy*, essendo ciò previsto da una specifica disciplina in materia, rispondendo a principi di trasparenza.

Il 9 febbraio di quest'anno, un'Ordinanza del Ministro per l'Istruzione ricorda che anche i punteggi attribuiti come crediti scolastici a ciascun alunno sono pubblicati nell'albo degli Istituti, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale. In ciascun albo va anche pubblicato l'esito degli esami, "con la sola indicazione della dizione *non promosso* nel caso di esito negativo". Analoghe soluzioni sono state indicate in passato in varie ordinanze ministeriali del 2001 e del 2003.

Così come non esiste alcun provvedimento del Garante che proibisca agli alunni di rendere nota la fede religiosa o che ostacoli le soluzioni da tempo in atto per la partecipazione o meno degli alunni all'ora di religione. Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservate alcune informazioni sulla propria persona, infatti, non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche di natura religiosa.

Per quanto riguarda, infine, supposti regolamenti *privacy* da adottare da parte delle scuole, nessun Istituto scolastico secondario dovrà o potrà dotarsi a proprio piacimento di un regolamento sui dati "sensibili". Il "Codice" contiene già regole chiare; ciò che manca al riguardo è solo un unico Regolamento attuativo ministeriale che dovrà conformarsi ad un parere del Garante.

La *privacy* ha costituito a volte il pretesto per improprie note di colore o è stata utilizzata come un alibi per non applicare altre disposizioni di legge. Una corretta informazione è, quindi, importante.

Roma, 3 dicembre 2004

ANNO SCOLASTICO 2005-2006:

ISCRIZIONI: Pronte le Istruzioni

CIRCOLARE MIUR N. 90 DEL 30.12.2004 – PROT. N. 18613

Pubblichiamo il testo essenziale della recente normativa ministeriale concernente le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2005-2006. Le scuole paritarie, pur facendo parte del sistema pubblico dell'istruzione, sono tuttavia assoggettate ad una disciplina gestionale diversa rispetto alle scuole statali. Purtroppo il MIUR spesso non se ne ricorda e continua ad emanare norme come se tutte le scuole fossero statali. E' il caso, ad esempio, dell'automaticità delle iscrizioni al I anno della scuola secondaria di I grado (ex I media) per i ragazzi che concludono la scuola primaria. Questa regola non può valere per le scuole paritarie gestite da enti privati (come appunto le nostre), in quanto l'iscrizione, oltre ai suoi aspetti meramente "scolastici", riveste connotazioni di carattere contrattuale: pagamento delle rette, regolamento scolastico, ecc.. Di conseguenza, le iscrizioni, per queste categorie di bambini, vanno fatte. Esattamente come per tutti gli altri.

Le iscrizioni alle sezioni della scuola dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado non consistono in un adempimento di carattere meramente

burocratico, ma configurano un procedimento complesso e articolato che vede impegnata e coinvolta, in uno sforzo comune e partecipato, una molteplicità di soggetti, istituzioni, livelli operativi, espressioni rappresentative di interessi diffusi delle diverse realtà territoriali.

(.....)

Per le famiglie e gli alunni le iscrizioni non solo costituiscono una importante occasione di incontro, di interazione e di collaborazione con il sistema scolastico, ma si traducono anche in scelte di opportunità educative e formative destinate a produrre effetti rilevanti sia in ambito scolastico che nel prosieguo degli studi e ai fini delle ulteriori scelte di vita e professionali.

L'istituto delle iscrizioni ha assunto crescente importanza nella attuale fase di transizione dal pregresso al nuovo ordinamento scolastico e formativo, nella quale spesso concorrono e coesistono, accanto ad assetti e profili consolidati, nuovi modelli didattici ed organizzativi. In relazione a quanto precede, si rivela indispensabile che le scelte delle famiglie e degli alunni siano sostenute e guidate da una puntuale e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento da parte degli uffici scolastici, delle scuole e di quanti, direttamente o indirettamente, sono investiti di compiti e di responsabilità connessi alla delicata materia.

Per altro verso, il complesso delle attività e delle procedure attraverso le quali si concretizzano le iscrizioni, è propedeutico al regolare assetto e funzionamento del sistema scolastico, costituendo la premessa di tutta una serie di fasi e di operazioni volte a definire le consistenze delle platee scolastiche, l'entità delle dotazioni organiche, la mobilità e le posizioni di servizio del personale; adempimenti, questi, dai quali dipende, com'è noto, il regolare avvio dell'anno scolastico. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, per il prossimo anno scolastico, è fissato al **25 gennaio 2005**.

Con specifico riferimento ai diversi settori scolastici interessati, si reputa opportuno fornire le seguenti istruzioni ed indicazioni.

SCUOLA DELL'INFANZIA

.....

Anticipi

L'articolo 2 del Dlgs 19 febbraio 2004, n. 59, prevede che **le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento possono essere iscritti al primo anno della scuola dell'infanzia.**

(.....)

Per l'anno scolastico 2005-2006, nel presupposto che possano essere superati gli impedimenti che sinora sono stati frapposti alla concreta attivazione degli anticipi, **i genitori delle bambine e dei bambini che compiranno i tre anni di età**

entro il 28 febbraio 2006 potranno avvalersi della facoltà di presentare domanda di iscrizione anticipata.

(.....)

Per le bambine e i bambini nei cui confronti non potrà darsi esito positivo alla domanda di ammissione, saranno compilate liste di attesa secondo i criteri fin qui adottati in ciascun contesto locale. Sarà comunque cura dei Direttori Generali Regionali acquisire tutti i dati inerenti le richieste eventualmente non soddisfatte, allo scopo di consentire a questa Amministrazione una consapevole e programmata ricognizione finalizzata al graduale accoglimento delle richieste stesse. È appena il caso di ribadire che, rispetto ai posti disponibili, **coloro che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2005 hanno precedenza nella ammissione alla frequenza.**

Orari di funzionamento

Per completezza di quadro espositivo si evidenzia che, ai sensi del citato Dlgs n. 59/2004, gli orari annuali di funzionamento sono compresi tra un minimo di 875 ore ed un massimo di 1.700 ore. All'atto dell'iscrizione le famiglie esprimeranno, come per il passato, la loro opzione per i citati orari di funzionamento, anche sulla base delle opportunità educative e dei modelli organizzativi offerti dalle scuole.

SCUOLA PRIMARIA

Anticipi

L'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 28 marzo 2003, n. 53, ha stabilito che alla scuola primaria si iscrivono le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto di ciascun anno. Nel contempo è stata riconosciuta alle famiglie la facoltà di iscrivere anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; tale facoltà, per l'anno scolastico in corso, è stata limitata al compimento dei sei anni di età entro il 28 febbraio.

L'articolo 13 del Dlgs 19 febbraio 2004, n. 59, nel fissare, per l'anno scolastico 2003-2004, al 28 febbraio il termine utile per l'ammissione anticipata alla prima classe della scuola primaria, ha sancito, altresì, che per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dall'articolo 6, comma 2 (30 aprile).

Per il prossimo anno scolastico, tenuto conto delle risorse disponibili e nel rispetto del principio di gradualità, il termine per il compimento dell'età di ammissione anticipata alla prima classe della scuola primaria è fissato, come da decreto ministeriale, al **31 marzo 2006** e riguarda, pertanto, tutte le bambine e i bambini nati entro il 31 marzo 2000.

Si sottolinea che l'istanza d'iscrizione anticipata alla prima classe della scuola primaria costituisce un diritto delle famiglie, al cui esercizio consegue l'obbligo di accoglimento da parte delle scuole.

Orari di funzionamento

Come è noto, dal corrente anno sono in vigore, per l'intero percorso della scuola primaria, gli assetti ordinamentali previsti dalla riforma, articolati su:

- una quota oraria annuale obbligatoria delle lezioni di 891 ore (comma 1, articolo 7 del Dlgs n. 59/2004), corrispondenti ad una media settimanale di 27 ore;
- una ulteriore quota di 99 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per gli alunni (comma 2 del medesimo articolo 7), corrispondenti ad una media settimanale di tre ore e destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, da organizzare nell'ambito dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie.

Tale monte ore va aggiunto, ai sensi del comma 4 del citato articolo 7, al tempo eventualmente riservato alla mensa (nel limite massimo di 330 ore annue, corrispondente ad una media settimanale di 10 ore), concorrente anch'esso alla determinazione dell'organico di istituto; tempo durante il quale è assicurata l'assistenza del personale docente.

Le famiglie, all'atto delle iscrizioni, possono determinarsi per la scelta del solo orario obbligatorio o dell'orario obbligatorio integrato con quello facoltativo e opzionale, nonché del tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa.

Attività facoltative e opzionali

Si rammenta che l'articolo 7, comma 2 del Dlgs n. 59/2004 prevede che, a sostegno della personalizzazione dei piani di studio, le istituzioni scolastiche organizzino, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, attività facoltative opzionali e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie da formulare all'atto dell'iscrizione.

In un'ottica di coerenza con il piano dell'offerta formativa di istituto, secondo una logica di progressivo ampliamento e di arricchimento finalizzata alla personalizzazione dei piani di studio e per agevolare le richieste delle famiglie, si raccomanda alle istituzioni scolastiche interessate di presentare alle famiglie, in occasione delle iscrizioni e secondo modalità rimesse alla propria autonoma determinazione, il repertorio degli insegnamenti e delle attività opzionali predisposte dalle stesse istituzioni per il prossimo anno scolastico, sulla base delle risorse professionali disponibili.

Le famiglie potranno esercitare facoltà di scelta delle attività e degli insegnamenti offerti dalla scuola entro il limite delle 99 ore annue. Le scuole, dal canto loro, al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, potranno, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La scuola secondaria di I grado, interessata, come è noto, in maniera graduale all'attuazione della riforma, nel prossimo anno scolastico vedrà coinvolte, oltre alle prime classi che già nel corrente anno stanno applicando i nuovi assetti educativi e didattici, *anche le seconde classi*; le terze classi, invece, completeranno il corso in base al previgente ordinamento.

Orari di funzionamento

Il citato Dlgs n. 59/2004 prevede un orario di funzionamento *obbligatorio annuale di 891 ore* (comma 1, articolo 10 del Dlgs n. 59/2004), corrispondenti ad una **media settimanale di 27 ore** e ad ulteriori 198 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per gli alunni (comma 2 del medesimo articolo 10), corrispondenti ad una *media settimanale di sei ore*, destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, da organizzare nell'ambito dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie.

A tale monte ore di insegnamenti e attività didattiche può essere aggiunto, ai sensi del comma 4 del citato articolo 10, un ulteriore tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa per un massimo di 231 ore annue corrispondente ad una media settimanale di 7 ore.

Le famiglie degli alunni delle prime classi delle scuole secondarie di I grado, pertanto, potranno *all'atto dell'iscrizione*, esprimere le loro scelte tra l'orario annuale obbligatorio delle lezioni e l'orario articolato sul tempo aggiuntivo di ulteriori 198 ore annue, nonché sul tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa.

(.....)

Attività facoltative e opzionali

Sarà cura delle istituzioni scolastiche interessate, in una logica di ampliamento e di arricchimento dell'offerta formativa finalizzata alla personalizzazione dei piani di studio, presentare alle famiglie, secondo modalità rimesse alla propria autonoma determinazione, il repertorio degli insegnamenti e delle attività opzionali che l'istituzione medesima, sulla base delle risorse professionali disponibili, avrà predisposto per il prossimo anno scolastico.

Le famiglie potranno esercitare facoltà di scelta tra le varie opportunità offerte dalla scuola, entro il limite delle 198 ore annue, esprimendo opzione tra le diverse tipologie di insegnamenti e di attività presentate. Le scuole, dal canto loro, al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, potranno, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. Specifica menzione merita l'insegnamento dello strumento musicale per il quale si richiamano e si confermano le disposizioni contenute nelle circolari n. 29 del 5 marzo 2004 e n. 37 del 24 marzo 2004.

ISTITUTI COMPRENSIVI

Si conferma, come per gli anni precedenti, che, nell'ambito degli istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, ***non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado da parte delle famiglie degli alunni che hanno frequentato nello stesso istituto la quinta classe della scuola primaria.***

L'obbligo di presentare formale domanda di iscrizione sussiste soltanto quando le famiglie intendono far frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello comprensivo, nel quale stanno concludendo l'ultimo anno del corso di scuola primaria. In tutti gli altri casi di istituti non comprensivi le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado dovranno essere indirizzate al dirigente scolastico della scuola prescelta e presentate per il tramite di quello della scuola primaria di provenienza che, dal canto suo, provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 25 gennaio 2005, alla istituzione scolastica interessata.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'istruzione secondaria di II grado non è ancora coinvolta in forma organica e ordinamentale nei processi di riforma indotti dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 ed è attualmente interessata da misure e da interventi preparatori e anticipatori dell'innovazione. Gli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali, paritari e legalmente riconosciuti, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell'istruzione, presenteranno le domande di iscrizione alla prima classe, indirizzate al Dirigente scolastico dell'istituto secondario di II grado prescelto, tramite il Dirigente scolastico della scuola secondaria di I grado frequentata, il quale, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 25 gennaio 2005, provvederà a trasmetterle alle scuole di destinazione.

I Dirigenti scolastici di queste ultime scuole terranno in particolare evidenza le domande di iscrizione come sopra pervenute, al fine di verificare il reale assolvimento del diritto-dovere da parte degli interessati e di attivare tutti gli interventi di sensibilizzazione che dovessero essere necessari.

(.....)

Anche per il prossimo anno scolastico è prevista la possibilità, per gli studenti che concludono la scuola secondaria di I grado, di accedere a corsi di formazione professionale, in attuazione dell'Accordo-quadro, stipulato in data 19 giugno 2003 tra questo Ministero, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, al quale hanno fatto seguito specifici Protocolli di intesa stipulati con gli Uffici scolastici regionali. In proposito è opportuno ricordare che le intese sottoscritte con le Regioni prevedono *percorsi formativi di durata triennale*, differenziati nei diversi contesti territoriali, sicché le famiglie, per esercitare consapevolmente le proprie opzioni, dovranno fare riferimento al quadro delle offerte emergenti dai protocolli sottoscritti a livello regionale.

I titoli e le qualifiche rilasciati dalle Regioni al termine del triennio saranno utilmente spendibili su tutto il territorio nazionale in quanto rispondenti agli standard minimi formativi, che, per quanto riguarda le competenze relative alle aree dei linguaggi, tecnologica, scientifica e storico socio-economica, sono già stati definiti con l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004 (*Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2004*). Si ribadisce la necessità di effettuare un'attenta ricognizione delle scelte espresse dagli studenti al termine del percorso di studi della scuola secondaria di I grado; ricognizione da porre in essere a cura dei Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di I grado, dai quali provengono gli studenti stessi, anche al fine di individuare eventuali defezioni e di promuovere tutte le iniziative idonee ad assicurare il prosieguo nell'istruzione o nella formazione professionale, o nel sistema istruzione-formazione professionale, sino al diciottesimo anno di età o fino al conseguimento di una qualifica professionale.

Pertanto, entro 15 giorni dal termine fissato per le iscrizioni, le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di I grado rileveranno le scelte effettuate da tutti gli studenti per il successivo anno scolastico, nonché i nominativi di coloro che non avranno effettuato alcuna scelta. Tale incombenza dovrà essere assolta anche nei confronti di coloro che hanno presentato o presenteranno domanda per sostenere gli esami di licenza media in qualità di privatisti, se ancora rientranti nei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni. La rilevazione sarà effettuata mediante procedure automatizzate con l'uso di specifica modulistica e con le soluzioni applicative messe a disposizione dalla Direzione Generale per i Sistemi Informatici del M.I.U.R., secondo le procedure e le modalità già adottate negli ultimi due anni. Al riguardo si fa riserva di impartire specifiche istruzioni.

(.....)

IL CAPO DIPARTIMENTO

Pasquale Capo

NOTIZIE VARIE

QUOTE ASSOCIATIVE 2005

Il Consiglio Direttivo AGIDAE, nella riunione dell'11/12/2004, ha deliberato di lasciare invariate le quote associative che, per il 2005, risultano le seguenti:

Istituti	€ 250,00
Economi	€ 120,00
Consulenti	€ 480,00

T.F.R.

DATA CESSAZIONE	INDICE ISTAT %	75% IND. ISTAT	1,5% (:12 X MESI)	TASSO DI RIVALUTAZ.
15/12/03- 14/01/04	2,267003	1,700252	1,500	3,200252
15/01/04-14/02/04	0,164204	0,123153	0,125	0,248153
15/02/04-14/03/04	0,492611	0,369458	0,250	0,619458
15/03/04-14/04/04	0,574713	0,431034	0,375	0,806034
15/04/04- 14/05/04	0,821018	0,615764	0,500	1,115764
15/05/04- 14/06/04	0,985222	0,738916	0,625	1,363916
15/06/04- 14/07/04	1,231527	0,923645	0,750	1,673645
15/07/04- 14/08/04	1,313629	0,985222	0,875	1,860222
15/08/04-14/09/04	1,477833	1,108374	1,000	2,108374
15/09/04- 14/10/04	1,477833	1,108374	1,125	2,233374
15/10/04- 14/11/04	1,477833	1,108374	1,250	2,358374
15/11/04- 14/12/04	1,724138	1,293103	1,375	2,668103

CONSULENZA AGIDAE
IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.

Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) Membri AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
<i>Lunedì</i>	<i>Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987</i>	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
<i>Martedì</i>	<i>Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987</i>	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
<i>Mercoledì</i>	<i>AGIDAE</i>	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
<i>Giovedì</i>	<i>AGIDAE</i>	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
<i>Venerdì</i>	<i>Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987</i>	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
<i>Sabato</i>	<i>Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223</i>	8.30 - 12.00	Sr. Albina Bertone

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2005569	030/2005569
La Spezia	Sr. Daniela Gallo	0187/258233	0187/258262
Milano	Sr. Maria Annunciata Vai	02/27221409	02/2592643
	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Rapallo	P. Pierino Moreno	0185/50448	0185/230400
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	

B) Altri consulenti disponibili in sede AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza assicurativa	Mercoledì	14.30 – 17.30	Marco Conte
Consulenza fiscale	Mercoledì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano